

BlogDUE

Una Costituzione italiana che sia al passo con lo Stato di diritto dell'Unione europea: un aggiornamento davvero difficile?

Ezio Perillo (Già giudice al Tribunale dell'Unione europea) – 16 settembre 2023

SOMMARIO: 1. L'ultimo libro di Gustavo Zagrebelsky e le condizioni di salute della nostra attuale Costituzione. - 2. L'Unione europea e la tenuta costituzionale dell'Italia. - 3. L'*acquis communautaire* quale principio dello Stato di diritto dell'Unione europea. 4. Un indispensabile aggiornamento della Costituzione italiana: quello ai parametri fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

1. “*Tempi difficili per la Costituzione*” è il titolo dell'ultimo libro di Gustavo Zagrebelsky (Bari, maggio 2023) su un argomento di ricorrente attualità politica nel nostro Paese: la riforma della Costituzione. C'è anche un amaro sottotitolo: “*Gli smarrimenti dei costituzionalisti*”.

Negli ultimi decenni, osserva l'ex Presidente della Corte costituzionale, i progetti di riforma della Costituzione sono diventati sempre più uno strumento di lotta politica.

L'obiettivo principale del confronto sarebbe quello di superare, *re constitutionis melius perpensa*, la cronica situazione d'instabilità sulla tenuta, nel tempo, di chi è stato democraticamente chiamato alla guida del Paese e quindi sulla obiettiva capacità di attuare, nei tempi di legislatura costituzionalmente previsti, una effettiva governance del Paese.

Il dilemma oscilla, essenzialmente, tra la non difesa di una Costituzione giudicata da molti obsoleta nel suo dover essere - e quindi da riformare *funditus* - e la difesa dell'attuale che, pur nel suo divenire, andrebbe affrontata come un rinnovamento nella continuità (p. 12).

Egli distingue così - e credo che lo faccia suo malgrado - “*i costituzionalisti*” da “*i costituzionisti*” (p. 44).

I primi sarebbero gli imparziali “clinici” del “*costituzionalismo*”, la scienza che studia la fisiologia dell'organismo vivente di cui si tratta, a tutela della sua imprescindibile circolazione sanguigna, cioè la “democrazia costituzionale”.

I secondi sarebbero invece “i chirurghi plastici” di questa Carta raggrinzita perché, per quanto prestigiosa, essa sarebbe fatta comunque di “materiali corruttibili” o “obsolescenti”.

Operando “*indipendentemente dal costituzionalismo*”, questi ultimi intervengono per cambiare i lineamenti di questo *corpus juris* su richiesta di

chi, di volta in volta, ne ha il controllo politico e il sostegno elettorale (pp. 42-44).

Fuori dalla metafora medica (che è solo mia), i costituzionisti sarebbero, secondo Zagrebelsky, i *ghostwriters* delle revisioni costituzionali, coloro cioè le cui parole, sebbene scritte nell'ombra, quando diventano la voce pubblica di chi è al governo "*assumono una potenza che tu non ti sogneresti nemmeno*" (p. 23).

Ciò detto, le condizioni di salute della nostra Carta repubblicana e del Paese guidato dalle sue norme non mi sembrano così gravi, anche se possono essere certamente migliorate.

Da quando ha contribuito a fondare le prime Comunità europee (nel 1952, quella del carbone e dell'acciaio, la CECA, e nel 1957 quella economica, la CEE), non si può certo dire che il nostro Paese sia rimasto, democraticamente, economicamente o socialmente arretrato rispetto alla federale Germania del cancellierato o all'accentratrice Francia del presidenzialismo.

Ma - ed è qui il punto della mia riflessione - possiamo davvero dire di avere tenuto il loro passo-spinta anche "costituzionalmente"? Di aver, cioè, mantenuto questa suprema legge dello Stato nelle condizioni ottimali per poter continuare ad assicurare non solo un efficace funzionamento delle sue istituzioni di governo in sinergia con il consolidato impianto decisionale dell'Unione ma anche la trasparente leggibilità della sua grammatica europea?

Una leggibilità che dovrebbe consentire, in sostanza, di affermare, anche da parte del meno esperto dei suoi lettori, governante o governato che sia, che essa è davvero una Costituzione in sintonia con il quadro giuridico dell'odierna Unione europea, di cui l'Italia è uno dei tre grandi Stati fondatori, insieme a Francia e Germania?

La risposta non può essere ovviamente univoca.

Molto dipende dalla portata che si vuole dare all'avverbio "costituzionalmente" rispetto alle leggi fondamentali di altri Stati membri. La domanda ulteriore sarebbe quindi questa: quanto, la nostra Costituzione attuale, sarebbe comparabile con quest'ultime? Tanto, poco o per nulla?

Senza affrontare qui una complessa analisi di diritto comparato, che andrebbe ben al di là delle mie conoscenze in materia di diritto pubblico, e per rimanere invece sul terreno di una più semplice diagnosi dei fatti, vediamo allora, in primo luogo, in cosa potrebbe consistere un aggiornamento, in versione europea, della nostra legge suprema.

2. C'è anzitutto, al riguardo, un'osservazione che ognuno di noi può fare: da realtà intesa, almeno inizialmente - quando si chiamava solo Comunità -, come un'organizzazione internazionale di stampo classico (v. art. 11 Cost.) l'Unione europea è diventata poi, nel tempo, un vero "ordinamento" giuridico autonomo.

Ciononostante, si obietta, da più parti, che "non è l'Europa o i suoi eurocrati che possono dirci come dobbiamo riformare la nostra Carta fondamentale".

Ci mancherebbe altro che l'Unione cominciasse a riscrivere, al posto del legislatore nazionale competente, le Costituzioni dei suoi Stati membri!

Tuttavia, ogni Stato che decide liberamente di agire, a pieno titolo, come membro dell'Unione - ottenendo così ogni giorno molti vantaggi di diversa natura -, deve rispettarne, come contro-partita, anche le corrispondenti regole di partecipazione, senza eccezioni o giustificazioni di sorta.

Invero, se si escludono taluni malaugurati *opting-out* al Trattato di Lisbona, purtroppo non ancora soppressi, la *membership* europea non è fatta di mezze misure: o si è membri dell'Unione o non lo si è. Comunque sia, nell'ordinamento integrato dell'Unione europea, le Costituzioni nazionali non sono più, già da tempo, delle sovrane isole del diritto!

Tutti gli Stati che negli ultimi decenni hanno fatto domanda di adesione all'Unione europea hanno infatti "dovuto" riformare, come prima cosa, la loro Costituzione, vecchia o nuova che fosse, per metterla in sintonia con i criteri indispensabili per poter entrare nell'Unione e per continuare poi a restarci a pieno titolo.

Si tratta, essenzialmente, dei tre criteri cc.dd. di Copenaghen, decisi dal Consiglio europeo tenutosi in questa capitale del mare del Nord nel giugno del 1993. Il primo di essi esige che lo Stato candidato sia dotato, costituzionalmente, di stabili istituzioni pubbliche "a garanzia della democrazia e dello Stato di diritto"; il terzo, che sia in grado di "assumersi gli obblighi" e "di attuare quindi efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpo del diritto dell'Unione [cioè] (*l'acquis*)".

Peraltro, accertare se, all'esito dei negoziati di adesione, l'assetto costituzionale di uno Stato candidato (vale a dire la sua identità nazionale ai sensi dell'art. 4 TUE) risponda effettivamente a questi criteri è un esercizio, di per sé, non particolarmente difficile da fare, perché speculare nella sua logica: invero, ciò che vale per gli assetti costituzionali degli Stati già membri dell'Unione deve valere esattamente anche per gli Stati candidati (v. l'art. 49 TUE in base al quale, ai fini della decisione sulla domanda di adesione, "si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo", quelli appunto di Copenaghen).

In queste circostanze, taluni degli Stati fondatori dell'Unione, come la Germania e la Francia, ed altri ancora, hanno allora considerato opportuno aggiornare, sebbene non fossero tenuti a farlo, il testo della loro legge suprema, con l'obbiettivo di dare piena visibilità costituzionale alla loro partecipazione all'Unione europea. E ciò, nell'interesse sia dei loro connazionali sia degli altri cittadini europei che vivono ed operano in questi Paesi o che comunque interagiscono con essi.

Ad esempio, l'*incipit* dell'attuale art. 23 della legge fondamentale tedesca (introdotto con la riforma del 1992) così esordisce: "Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica Federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale".

Dal canto suo, l'art. 88-1 della Costituzione francese, il primo dei sette che compongono il nuovo Titolo XV ("Dell'Unione Europea") di detta fonte, prevede, dopo la riforma del 2008, quanto segue: "La Repubblica partecipa all'Unione europea, costituita da Stati che hanno scelto liberamente di esercitare in comune alcune delle loro competenze in virtù del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007".

Dei modelli, potremmo dire, di virtuosa costituzionalità condivisa, tra Stato e Unione.

In Italia, invece, dopo settant'anni di partecipazione al processo d'integrazione europea, condotto, giorno dopo giorno, al pari degli altri Stati fondatori, la nostra Costituzione non contiene ancora un capitolo riservato al ruolo dell'Unione europea e ai reciproci rapporti istituzionali tra l'uno e l'altro di questi due ordinamenti.

L'art. 117 Cost., introdotto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, e il primo a contenere, storicamente, dei riferimenti all'Unione europea, così dispone al suo primo comma: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (v., anche, gli articoli 97 e 119 Cost.).

Certo, aver riconosciuto nella nostra Costituzione l'esistenza di un "ordinamento comunitario", da cui possono derivare, sul piano della funzione legislativa nazionale, dei non meglio precisati vincoli, va senz'altro considerata, per quell'epoca, una buona novella.

Tuttavia, è altrettanto certo che dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009), in taluni campi della nostra società civile la potestà legislativa è esercitata esclusivamente dall'Unione europea.

In molti altri, essa legifera invece a titolo concorrente con la competenza interna spettante agli Stati membri che quest'ultimi possono tuttavia esercitare solo "nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria" (v. art. 2 TFUE).

Cosa sarebbe, ad esempio, oggi l'Italia senza uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia con la sua paritaria cittadinanza europea o con il suo programma Erasmus, amatissimo da tutti gli studenti europei che vengono a studiare nelle nostre Università e da quelli italiani che vanno in quelle degli altri Stati membri? Oppure, cosa sarebbe la nostra economia senza un mercato unico con le sue uniformi regole di concorrenza, o ancora senza una moneta unica europea con il suo bilancio e il suo quadro di programmazione finanziaria pluriennale (che, per chiarezza, è cosa diversa dal Patto di stabilità: v. art. 312 TFUE)? O, infine, cosa faremmo senza una politica estera e di difesa comune a fronte di una guerra che da troppo tempo divampa non lontano da casa?

Ora, non c'è dubbio che è solo per effetto della legislazione dell'Unione - e grazie ad essa - che queste belle norme di origine europea, e molte altre, fanno parte dell'arsenale legislativo del nostro Stato, nonostante le sue molteplici crisi governative e parlamentari. Ma, purtroppo, l'esistenza di

questa fonte normativa sovranazionale, le condizioni con cui il nostro Stato “collabora” a detta produzione (v. il citato art. 23 della legge fondamentale tedesca) e la portata degli atti e delle decisioni di quest’ultima nei confronti del nostro legislatore (v. art. 88 della costituzione transalpina) non figurano, *expressis verbis*, nella nostra Carta repubblicana, come lo sono invece in Francia e Germania o in altri Stati membri.

Il principio dell’*acquis communautaire* (1973), cioè il modo con cui il nostro Stato ha, progressivamente, “acquisito” nel suo ordinamento - ed “acquisisce” ogni giorno - interi comparti legislativi - condivisi, con pari efficacia giuridica, insieme agli altri Stati dell’Unione - non dovrebbe forse essere riconosciuto, cioè reso visibile *erga omnes*, anche nella nostra Costituzione?

3. Il 1973 è l’anno d’ingresso nelle Comunità europee dei primi tre Stati candidati, ossia Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Ebbene, durante i relativi negoziati di adesione emerse chiaramente l’intento di detti Stati di considerarsi esenti dal dover rispettare la giurisprudenza della Corte di giustizia, anzitutto quella sull’efficacia diretta ([Van Gend & Loos](#) del 1963) e sul primato del diritto dell’Unione ([Costa c. Enel](#) del 1964), poiché, al tempo di queste due sentenze, essi non erano membri della Comunità e nessun loro connazionale sedeva come giudice in questa Corte. In tali circostanze non avevano quindi nessun obbligo di *stare decisis*.

Nel suo parere vincolante per il via libera all’adesione di questi tre Stati (un parere che è quindi parte integrante del relativo trattato), la Commissione europea affermò allora quanto segue: “L’ordinamento giuridico instaurato dai trattati è caratterizzato dal fatto che alcune disposizioni dei trattati e alcuni atti adottati dalle istituzioni sono direttamente applicabili - v. sentenza *Van Gend & Loos* -, che il diritto dell’Unione prevale su qualsiasi disposizione nazionale eventualmente in contrasto con esso - v. sentenza *Costa c. Enel* - e che esistono procedure che garantiscono l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione - v. i diversi articoli pertinenti dei trattati e le due sentenze citate -. L’adesione all’Unione europea presuppone il riconoscimento del carattere vincolante di tali norme, la cui osservanza è indispensabile per garantire l’efficacia e l’unità del diritto dell’Unione”.

Ecco: “il riconoscimento”, a livello costituzionale, del carattere vincolante dell’*acquis communautaire* è quanto la Commissione richiede oggi come condizione indispensabile per entrare a far parte dell’Unione europea. Invero, delle due l’una: se c’è la garanzia costituzionale dell’osservanza delle regole comuni europee, le porte dell’Unione si spalancano; se questa garanzia costituzionale non c’è, esse rimangono chiuse, fintanto che detta garanzia non sia iscritta a chiare lettere nella Carta.

Peraltro, allargamento dopo allargamento, la formula dell’*acquis communautaire* del 1973 è rimasta immutata ed è in questi stessi termini che figura anche nel parere vincolante della Commissione del 12 ottobre 2011 in merito all’adesione della Croazia.

Nell'ordinamento dell'Unione, l'*acquis communautaire* è oggi riassunto nel principio dello Stato di diritto dell'Unione.

In quanto tale, questo principio ha anzitutto dei contenuti, un significato e degli effetti diversi dallo Stato di diritto inteso come valore sul quale, ai sensi dell'art. 2 TUE, si fonda l'Unione.

In questa sua seconda accezione, esso è infatti uno dei valori "comuni agli Stati membri", da cui trae quindi, al pari degli altri valori citati in detto articolo, la sua origine, i suoi contenuti e la sua efficacia.

Come principio dell'Unione, lo Stato di diritto è invece una nozione autonoma, non solo da quella di valore comune ma anche da quelle dei classici principî nazionali, come l'*État de droit*, *the Rule of law*, *das Rechtsstaat* o l'*Estado de Derecho* con i quali condivide invece l'obiettivo principale: impedire che l'arbitrio di autorità pubbliche che si ritengono sovrane prevalga sui diritti dei singoli.

Esso riunisce infatti, sotto questo titolo, i principî propri solo a detto ordinamento, come quelli dell'efficacia diretta, del primato, dell'autonomia, di attribuzione, di sussidiarietà, di non discriminazione, dell'interpretazione conforme, della fiducia reciproca, della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale ed altri ancora.

Inoltre, i significati di queste due nozioni giuridiche - valore e principio - sono anche chiaramente diversi, come lo spiega in modo molto eloquente lo stesso professor Zagrebelsky (in *Diritto allo specchio*, Torino, 2018, p. 237 ss.): "i valori ci dicono: vieni a noi; i principî procedi da noi. I primi ci indicano la meta ma non la strada; i secondi, la strada ma non la meta. Chi si ispira ai valori sa dove vuole andare, ma non gli è dato di sapere come arrivarci. Chi si attiene ai principî, sa come procedere, ma non sa dove arriverà".

I valori su cui si fonda l'Unione rappresentano quindi, per noi cittadini europei, dei *modus vivendi* comuni mentre i principî del suo ordinamento sarebbero i nostri comunitari *modus agendi* e anche quelli delle sue istituzioni.

Infine, in merito ai rispettivi effetti giuridici, lo Stato di diritto, come valore, è essenzialmente una condizione politica per beneficiare di una piena e paritaria partecipazione al processo d'integrazione europeo. Pertanto, il mancato rispetto, da parte di un solo Stato membro, di tale condizione politica è in grado di pregiudicare la tenuta dell'intero sistema giuridico dell'Unione, a danno anche degli altri partecipanti.

La gravità della violazione di detto valore politico può quindi essere giudicata solo dagli stessi partners politici dello Stato in questione, riuniti in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, cioè le più alte istituzioni intergovernative dell'Unione.

Ai sensi dell'art. 7 TUE, il Consiglio europeo può infatti, con decisione presa all'unanimità, richiamare all'ordine lo Stato inadempiente e il Consiglio può poi sanzionarlo, deliberando a maggioranza qualificata, mediante una specifica misura, anch'essa di natura politica, quella cioè di "sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione

dei trattati, compresi i diritti di voto del [suo] rappresentante ... in seno al Consiglio”.

Di conseguenza, sulle violazioni dei valori comuni agli Stati membri, ivi compreso quello dello Stato di diritto, la Corte di giustizia non ha alcuna competenza giurisdizionale di merito (v. art. 269 TFUE).

L'affaire est seulement politique.

Il controllo sull'esatta osservanza dello Stato di diritto dell'Unione, in quanto specifico principio dell'Unione, rientra invece nella piena competenza delle istituzioni dell'Unione alle quali detta funzione è demandata in via esclusiva.

Secondo la formula dell'art. 17 TUE è infatti la Commissione che “vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione [e pertanto anche sull'insieme del suo *acquis communautaire* di cui fa parte il detto principio] sotto il controllo della Corte di giustizia”.

In termini processuali, la differenza tra lo Stato di diritto come valore politico comune agli Stati membri e lo Stato di diritto come principio giuridico proprio all'Unione sta allora tutta qui: contro la violazione del primo è competente a decidere solo il Consiglio europeo e i cittadini dell'Unione non hanno quindi locus standi (e neppure la Commissione che detiene al riguardo solo una prerogativa di proposta, da sottoporre al Consiglio europeo); contro la violazione del secondo essi possono invece agire anche davanti alle giurisdizioni nazionali dello Stato inadempiente (v. la sentenza *Van Gend & Loos* e il nuovo comma due dell'art. 19 TFUE che in tal senso “concretizza” il principio dell'efficacia diretta e non quello del valore politico dello Stato di diritto; v., tuttavia, *contra*, la sentenza della Corte di giustizia, del 5 giugno 2023, causa C-204/21 *Commissione c. Polonia*, punto 69 ss.).

Ciò detto, il principio dello Stato di diritto dell'Unione europea non è certo la sua Costituzione anche se, con i suoi molteplici corollari di valenza costituzionale (a cominciare dai due principi fondamentali dell'efficacia diretta e del primato), è comunque qualcosa che ci si avvicina molto.

Esso - si potrebbe dire - è la costituzione vivente dell'Unione o, meglio, il suo “vissuto comunitario” e vincolante: l'*acquis* appunto (v. al riguardo anche l'art. 20 TUE).

In questa prospettiva, la formula iscritta nella recente Costituzione della Croazia (2010), appare quanto mai paradigmatica.

In particolare, tra i quattro articoli che compongono il titolo “Unione europea” di questa Carta (143-146), il 145 dispone quanto segue: “L'esercizio dei diritti derivanti dall'*acquis* comunitario dell'Unione europea è equiparato all'esercizio dei diritti previsti dal diritto croato. Tutti gli atti giuridici e le decisioni accettati dalla Repubblica di Croazia nelle istituzioni dell'Unione europea sono applicati nella Repubblica di Croazia conformemente all'*acquis* comunitario dell'Unione europea. Gli organi giurisdizionali croati tutelano i diritti soggettivi fondati sull'*acquis* comunitario dell'Unione europea. Le agenzie governative, gli organi di autonomia locale e regionale e le persone giuridiche investite di pubblici poteri applicano direttamente il diritto dell'Unione europea” (mia la traduzione).

Credo che ai piani alti del Berlaymont non siano mai stati così soddisfatti nel constatare tanta precisione costituzionale in materia di riconoscimento dell'Unione europea e del suo *acquis*.

Le considerazioni che precedono ci dicono, allora, che è tempo ormai di procedere ad un aggiornamento, in termini europei, della nostra Costituzione: per non restare il fanalino di coda.

4. Un tale aggiornamento permetterebbe, in primo luogo, di costituzionalizzare i rapporti con l'Unione, rendendoli giuridicamente visibili e stabili, *erga omnes*.

Non si tratta ben inteso di inserire nella nostra Costituzione un compendio di diritto dell'Unione, ma solo alcune disposizioni, chiare e precise, prendendo magari spunto da quelle già presenti nelle Costituzioni di altri Stati membri, come quella tedesca, francese o croata, sopra ricordate, senza dimenticare quella lussemburghese, entrata in vigore il 1° luglio scorso.

Ovviamente, non si tratta neppure di riaccendere, tra le diverse forze politiche oggi in campo, un nuovo, aspro confronto ideologico sui massimi sistemi del diritto.

Le disposizioni europee di cui si parla sono state infatti già ratificate dall'Italia più volte, da ultimo in occasione del citato trattato di adesione della Croazia (2013).

L'inconveniente maggiore, in questi casi, è che le nostre leggi di ratifica dei trattati sono delle leggi ordinarie, prive quindi del rango e della corrispondente visibilità delle norme costituzionali.

Da qui la necessità d'intervenire direttamente nel testo della Carta, come hanno fatto appunto gli altri Stati fondatori.

In secondo luogo, con tale aggiornamento i rapporti con l'Unione non sarebbero più uno dei ricorrenti temi di confronto politico del prima, durante o dopo legislatura.

Discutere, criticare e migliorare le politiche dell'Unione e le loro modalità di gestione da parte delle diverse istituzioni competenti nazionali è ben inteso cosa buona e utile, in una società europea caratterizzata appunto dal confronto democratico e dal "pluralismo" (v. art. 2 TUE).

Contestare *ab ovo* la competenza per sottrarsi agli obblighi che ne conseguono è invece cosa vana. Peraltro, su questo tipo di vertenze, la Commissione è in genere una guardiana molto attenta. Pensiamo, per fare un esempio, alla regolare attuazione del PNRR, secondo i modi e i tempi convenuti con detta istituzione collegiale. Ebbene, questo programma non è forse oggi, per il nostro Paese, il più formidabile dei collanti governativi e parlamentari di cui dispone?

Certo, le modifiche della Costituzione non conoscono quasi mai tempi facili.

Su un aggiornamento di questa portata, destinato non a rivoluzionare il tessuto organizzativo dello Stato ma ad allinearlo, costituzionalmente, ai paradigmi dell'Unione europea e degli altri Stati che ne fanno parte, l'approvazione della corrispondente legge costituzionale di revisione

dovrebbe essere cosa possibile, anche in tempi brevi, e senza scontri politici frontali o tra giuristi di diversa sensibilità costituzionale.

Si tratterebbe infatti di un aggiornamento non di lotta politica bensì di coerenza costituzionale europea.

Da alcuni mesi a questa parte si parla molto in Italia - peraltro con molto anticipo rispetto al passato - delle prossime elezioni europee del giugno 2024. Le prime, nella storia dell'Unione, a tenersi - c'è da temere - nel corso di una guerra che da più di un anno ha luogo non lontano dalle linee delle sue frontiere esterne.

L'auspicio è allora quello di riuscire, prima di dette elezioni, a realizzare questa *mise à jour* costituzionale mettendo il nostro Paese, sotto il profilo della sua coerente partecipazione al processo d'integrazione europea, in una condizione, per così dire, di sicurezza costituzionale.

Una condizione che sarebbe cioè verificabile da tutti e in ogni momento, all'interno del nostro ordinamento come pure in quello dell'Unione.

Una garanzia che sarebbe anche sinonimo di libertà democratica.

L'elettore italiano sarebbe infatti libero di dare il suo sostegno, tra i diversi programmi presentati dai partiti in lizza, a quello che più gli conviene avendo tuttavia la certezza di non pregiudicare, qualunque sia la sua preferenza di voto, né i suoi diritti soggettivi di origine europea (quelli legati per esempio allo spazio europeo, di libertà, sicurezza e giustizia) né la tenuta istituzionale del suo Paese, definitivamente ancorato, a livello costituzionale, all'osservanza dei principi giuridici dell'*acquis communautaire* e dello Stato di diritto dell'Unione, quali presidi di pace, di democrazia e di legalità.

Dal canto loro, gli eletti italiani al Parlamento europeo, di qualunque compagine politica, avrebbero finalmente una stella costituzionale, piccola ma visibile ad occhio nudo e comunque sicura, in grado cioè di guidarli, come quella polare, sulle giuste strade dell'integrazione europea e del suo diritto.